

REGOLAMENTO DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI

Art. 1 - Istituzione e denominazione dei Fondi Assicurativi Interni

AXA Assicurazioni S.p.A., di seguito denominata Compagnia, al fine di adempiere ai propri obblighi contrattualmente previsti, ha costituito un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti e diversificati in Fondi Assicurativi Interni suddivisi in Quote.

Ogni Fondo Assicurativo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

I Fondi Assicurativi Interni sono denominati come segue:

Denominazione del fondo	Codice
Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario	098
Investimento Italia AXA PIR Azionario	099

La Compagnia, nell'interesse dei Contraenti e per esigenze di adeguatezza dimensionale del fondo o di efficienza gestionale, si riserva la facoltà di effettuare operazioni di fusione o scissione dei Fondi Interni collegati al presente contratto. L'operazione di fusione potrà avvenire tra Fondi Assicurativi Interni aventi caratteristiche simili. La Compagnia provvederà a determinare il valore per l'attribuzione delle quote del nuovo Fondo Interno e comunicherà al cliente i dettagli dell'operazione.

Tali operazioni verranno effettuate senza oneri o spese per i Contraenti con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. Isvap n. 14/08.

Art. 2 - Caratteristiche dei Fondi Assicurativi Interni e criteri degli investimenti

I Fondi assicurativi interni costituiti sono ad accumulazione di proventi e pertanto l'incremento del valore delle quote di ciascun Fondo non viene distribuito ma reinvestito nello stesso. La gestione dei Fondi e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia che vi provvede nell'interesse dei partecipanti.

I Fondi Assicurativi Interni investono principalmente in strumenti finanziari (titoli azionari e/o obbligazionari) e in strumenti monetari denominati in Euro ed emessi da società domiciliate o aventi stabili sedi operative in Italia, secondo i criteri specificati nel seguente art. 4 e nel rispetto della regolamentazione vigente in materia di attivi ammissibili a copertura delle riserve tecniche dei prodotti assicurativi di tipo "unit-linked".

Art. 3 - Gestione dei Fondi Assicurativi interni

La gestione dei Fondi e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa di Assicurazione, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti.

L'Impresa di Assicurazione, nell'ottica di una più efficiente gestione dei Fondi, ha facoltà di conferire deleghe gestionali, senza aggravio di costi per il Contraente, ad intermediari abilitati a prestare il servizio di gestione di patrimoni, anche del medesimo Gruppo di appartenenza della Compagnia.

L'intermediario all'uopo delegato curerà la gestione nel rispetto del Regolamento e dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia.

Il conferimento di deleghe gestionali non implica alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa di Assicurazione, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 4 - Descrizione dei Fondi Assicurativi Interni ed obiettivi d'investimento

REGOLAMENTO DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI

L'Impresa di Assicurazione non presta alcuna garanzia di rendimento minimo, di conservazione del capitale o di rimborso del Premio Versato, pertanto vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente ottenga un ammontare inferiore al Premio Versato, per effetto dei rischi finanziari connessi al presente Contratto. L'Investitore-Contraente assume il rischio dell'andamento negativo del valore delle Quote. I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione del presente Contratto sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle Quote di ciascun Fondo Interno, le quali a loro volta dipendono dall'andamento delle attività sottostanti al Contratto, di cui le Quote sono rappresentative. L'entità della prestazione può essere, quindi, inferiore ai Premi versati.

Qui di seguito vengono riportate le informazioni principali sulle caratteristiche di ciascun Fondo unitamente ad un richiamo sintetico sulla politica di investimento e sul livello di rischiosità che lo stesso presenta:

Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario.

Finalità: Il Fondo interno ha come obiettivo la massimizzazione nel lungo periodo del rendimento totale del proprio portafoglio, che è dato dai ricavi cedolari e dall'incremento del valore degli strumenti finanziari o monetari nei quali il Fondo interno è investito.

Composizione: Il Fondo investe principalmente in obbligazioni denominate in Euro ed emesse da soggetti domiciliati in Italia o aventi stabile sede operativa in Italia. Il fondo ha facoltà di investire in strumenti monetari.

Il Fondo investe, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, almeno per il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere a sua volta investita almeno per il 25 per cento (cioè per il 17,5 per cento del valore complessivo del portafoglio) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati; e, almeno per un ulteriore 5 per cento (cioè per il 3,5 per cento del valore complessivo del portafoglio) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Le somme o i valori destinati nel Fondo Interno non possono essere investiti per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari o monetari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte.

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo assicurativo interno in disponibilità liquide fino al massimo previsto dalla normativa vigente tempo per tempo. Tale limite può essere superato per brevi periodi o in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

REGOLAMENTO DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI

Benchmark: il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito da:

Benchmark	%
BofA Merrill Lynch 1-10 Year Italy Government Index	100%

È intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il benchmark nel medio-lungo termine.

Profilo di rischio di investimento: Il rischio di investimento è medio.

Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno: Euro.

Frequenza di determinazione del valore delle quote del Fondo: Settimanale.

Investimento Italia AXA PIR Azionario.

Finalità: Il Fondo interno ha come obiettivo la massimizzazione nel lungo periodo della crescita del valore del proprio portafoglio..

Composizione: Il Fondo interno investe principalmente in strumenti finanziari (azioni) emessi da soggetti residenti o aventi stabile sede operativa in Italia. Il fondo ha facoltà di investire in strumenti monetari.

Il Fondo investe, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, almeno per il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere a sua volta investita almeno per il 25 per cento (cioè per il 17,5 per cento del valore complessivo del portafoglio) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati; e, almeno per un ulteriore 5 per cento (cioè per il 3,5 per cento del valore complessivo del portafoglio)

REGOLAMENTO DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI

in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Le somme o i valori destinati nel Fondo Interno non possono essere investiti per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari o monetari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte.

Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo assicurativo interno in disponibilità liquide fino al massimo previsto dalla normativa vigente tempo per tempo. Tale limite può essere superato per brevi periodi o in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Benchmark: il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito da:

Benchmark	%
FTSE Italia All-Share index	100%

È intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere opportunità di mercato, con l'obiettivo di superare il benchmark nel medio-lungo termine.

Profilo di rischio di investimento: Il rischio di investimento è medio- alto

Valuta di denominazione del Fondo Assicurativo Interno: Euro

Frequenza di determinazione del valore delle quote Settimanale.

Art. 5 - Valore unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni e relativa pubblicazione

Il valore unitario delle Quote di ciascun Fondo Assicurativo Interno viene determinato con frequenza settimanale, ogni Giovedì.

Detto valore si ottiene dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno, calcolato secondo quanto riportato al successivo articolo 6, per il numero complessivo delle Quote dello stesso Fondo, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o in caso di eventi tali da comportare la sospensione, l'eliminazione o la mancata rilevazione del valore di mercato degli attivi sottostanti ciascun Fondo Assicurativo Interno, il valore unitario delle Quote verrà calcolato sugli ultimi valori disponibili.

Il valore unitario delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni, così calcolato, viene pubblicato il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Compagnia calcola il Valore Unitario delle Quote di cui sopra, sul sito www.axa.it.

REGOLAMENTO DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI

Art. 6 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto dei Fondi Assicurativi Interni

Il valore complessivo netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività dello stesso al netto delle passività evidenziate nel successivo articolo 7.

Le attività di ciascun Fondo Assicurativo Interno sono valorizzate ai valori correnti di mercato riferiti al giorno di valorizzazione. Tali attività sono valutate in base all'ultimo valore reso noto al pubblico.

Nei giorni di chiusura delle Borse Valori o nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effettuata sugli ultimi valori disponibili. Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si indicano tutti quegli eventi, con riferimento agli strumenti finanziari inclusi nel fondo interno, che impediscano, sospendano, alterino o rendano impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione, inclusi a titolo non esaustivo gli eventi di seguito indicati:

a) illiquidità degli attivi sottostanti il Fondo Interno

Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa della sopravvenuta "illiquidità" di uno o più degli attivi sottostanti, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

b) assenza della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno

Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa dell'indisponibilità del valore di uno o più degli attivi sottostanti dovuta ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati che abbia come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

c) ritardo della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno

Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa di un ritardo nella ricezione del valore di uno o più degli attivi sottostanti rispetto al momento del calcolo del Valore Unitario di Quota non dovuto ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati che abbia come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione potrà decidere a sua discrezione di determinare il valore del Fondo Interno appena possibile prendendo a riferimento per l'attivo oggetto del ritardo il valore rilevato il primo giorno lavorativo utile precedente la data di sospensione. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti.

Art. 7 - Attribuzione delle Quote

Gli impegni della Compagnia sono rappresentati dal valore delle attività gestite e coincidono con le Riserve Matematiche relative ai Contratti collegati ai Fondi Assicurativi Interni.

REGOLAMENTO DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI

La Compagnia provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni Contratto, dividendo l'importo netto versato per il Valore Unitario delle Quote relativo al giorno di riferimento.

Art. 8 - Regime delle spese dei Fondi Assicurativi Interni

Su ciascun Fondo Interno grava la commissione annuale di gestione indicata in tabella:

Fondo Interno	Commissioni di gestione %
Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario	1,40%
Investimento Italia AXA PIR Azionario	2,00%

Viene trattenuta quotidianamente dalla Compagnia (in ragione di 1/52) dal patrimonio netto di ciascun fondo e incide sul valore unitario della quota.

Commissione di performance - Non sono previste commissioni di performance.

Le spese a carico della Compagnia sono rappresentate da:

- le spese di amministrazione e di funzionamento;
- le spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo Assicurativo Interno.

Art. 9 - Modifiche relative ai Fondi Assicurativi Interni

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche al presente Regolamento, con l'esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e/o secondaria o da mutati criteri gestionali finalizzati al conseguimento di una migliore amministrazione delle attività nell'interesse dei partecipanti, la Compagnia informerà tempestivamente questi ultimi, i quali potranno richiedere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inerente le modifiche, il trasferimento in un altro Fondo senza spese a loro carico.

Analogamente, se le spese relative di cui al precedente articolo 8 (nella loro componente fissa) dovessero risultare superiori a tre volte le commissioni di gestione annuali, la Compagnia informerà ciascun partecipante circa la necessità di chiudere il Fondo interessato e provvederà a trasferire la posizione, senza alcuna spesa, nel Fondo Assicurativo Interno meno disforme in termini di rapporto rischio rendimento. Tale verifica viene effettuata annualmente, successivamente al primo quinquennio di esercizio di ciascun Fondo Assicurativo Interno.

Inoltre la Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi. In tale caso, il Contraente verrà opportunamente informato dell'intervenuta istituzione di un nuovo Fondo, delle caratteristiche dello stesso e della possibilità di accedervi con operazioni di investimento previste dal presente Contratto. Il nuovo Fondo verrà disciplinato da apposito Regolamento. Se in corso di Contratto la Compagnia intende proporre ai Contraenti la possibilità di effettuare operazioni di investimento in nuovi Fondi o Gestioni Separate istituiti successivamente, si impegna a consegnare preventivamente ai Contraenti la documentazione contrattuale aggiornata.

Art. 10 - Revisione contabile

Il rendiconto della gestione dei Fondi Assicurativi Interni, comprensivo di un confronto tra il Valore della Quota di ciascun Fondo con il relativo Benchmark (ove previsto), sarà sottoposto al giudizio di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del Decreto legislativo del 24 Febbraio 1998 n. 58.

La Società di Revisione esprimerà, mediante apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle Quote dello stesso alla fine di ogni esercizio.

